

TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO

**Ricorso per l'apertura di
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Ex artt. 66 et 67 D.Lgs 14/2019**

Per **GANDINI CARLO** (C.F.: GNDCL72B15F205I) nato a Milano il 15.02.1972 e residente in Vignolo Via Caraglio n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. **GAZZI Flavio** del foro di Cuneo, anche in qualità di Referente OCC **Nicola Gaiero CUNEO**, presso il cui Studio in CUNEO, in corso Nizza, 95, indirizzo PEC flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu e fax numero 0171.631869, C.F. GZZFLV62D12D2050, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. **ROGGERO Cinzia** (RGGCNZ87B52C589A) PEC: cinzia.roggero@ordineavvocaticuneo.eu, ha eletto domicilio in forza di delega in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Il sig. Gandini Carlo risiede stabilmente in Vignolo Via Caraglio n. 5 (doc. 01). Il sig. Gandini iniziava una convivenza con la sig.ra [REDACTED] dalla quale nascevano tre figli: [REDACTED].
- Il Sig. Gandini Carlo è dipendente di [REDACTED] di Cuneo con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio, con un reddito annuo lordo riportato nel CUD 2024 (doc. 02) pari ad € 30.678,05;
- La casa in cui risiede il sig. Gandini Carlo è sita in Vignolo Via Caraglio n. 5 ed è oggetto di contratto di locazione stipulato con i proprietari [REDACTED] [REDACTED] con cui si è obbligato a versare a titolo di canone mensile la somma pari ad € 350,00 ora rivalutata con indici Istat ad € 372,26 (doc. 03)

- Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all' art. 2 comma 1 lett. c) della D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, come richiesto dall'art. 65 e 268 D. Lgs. 14/2019 cui intende porre rimedio;
- L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 decr. Lgs. n.14/2019 e che quindi non ricorrono condizioni soggettive ostative;
- Sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs 14/2019 ed in particolare:
 - o non essere stato soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, né a quelle previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed essere privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento o alle procedure previste dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
 - o non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o alle procedure previste dagli artt. 65 e ss. D. Lgs 14/2019;
 - o non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
 - o aver fornito documentazione che consente di ricostruire in modo adeguato la relativa situazione debitoria, economica e patrimoniale ex art. 269 D. Lgs 14/2019.
- Stante quanto sopra il ricorrente non ha potuto far altro che rivolgersi all'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Cuneo, il quale con provvedimento del 22.04.2024 ha nominato la Dott.ssa Cerutti iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 14/2019 (doc. 04).



Al fine di una migliore comprensione e verifica di quanto sopra esposto e di consentire all'Ill.mo Giudice una più agevole valutazione della situazione debitoria, il ricorrente ritiene opportuno riassumere qui di seguito gli elementi rilevanti posti a fondamento della propria domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento che qui ci occupa.

Cause del sovraindebitamento.

La situazione debitoria, di notevole entità, che grava sul ricorrente deriva quasi esclusivamente dai contratti di finanziamento stipulati per far fronte alle esigenze di carattere personale e familiare.

In particolare, la sig.ra [REDACTED], ex compagna dell'odierno ricorrente e madre dei suoi figli, circa una ventina di anni orsono, manifestava la volontà di aprire una propria attività di videoteca e, non avendo liquidità, chiedeva insistentemente al sig. Gandini di aiutarla economicamente a realizzare il suo progetto lavorativo.

Il sig. Gandini, spinto dall'affetto che lo legava alla compagna, acconsentiva alla sua richiesta e così chiedeva un finanziamento ad Intesa Sanpaolo per l'importo di € 5.239,00 oltre a una carta di credito su cui insisteva un'apertura di credito pari ad € 1.500,00 (doc. doc. 05). La Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., all'epoca della stipula di tale contratto di finanziamento, aveva ritenuto meritevole il sig. Gandini Carlo di ricevere il suddetto importo poiché con il proprio stipendio era in grado di far fronte alla sua restituzione.

Le rate del sopra indicato finanziamento, venivano sostenute dalla sig.ra [REDACTED] con gli utili ricavati dall'attività di videoteca nel frattempo aperta e denominata [REDACTED], come da accordi intercorsi con il sig. Gandini (doc. 06).

Purtroppo, in poco tempo la sig.ra Gazzano si rendeva inadempiente all'accordo con l'odierno ricorrente e non sosteneva più il pagamento delle relative rate poiché gli incassi risultavano essere inferiori rispetto ai costi ed alle spese di gestione.

A conseguenza di ciò, il sig. Gandini faceva fronte al pagamento delle rate.

Nel 2004, la sig.ra [REDACTED] decideva di chiedere ulteriori due finanziamenti di importo pari ad € 40.000,00 alla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. per far fronte a tutte le spese inerenti alla propria attività.

La Banca Intesa Sanpaolo concordava l'erogazione di tali finanziamenti a condizione della prestazione della garanzia fideiussoria da parte del sig. Gandini.

Così la sig.ra [REDACTED] implorava l'odierno ricorrente di aiutarla nuovamente, promettendo di sostenere regolarmente tutte le rate del piano di rientro.

Nuovamente il sig. Gandini, legato da un affetto molto profondo con la sig.ra [REDACTED], acconsentiva a prestare la fidiussione personale sino alla concorrenza di € 100.000,00, come richiesto dall'istituto bancario (doc. 07).

La sig.ra [REDACTED] assicurava all'odierno ricorrente di riuscire ad adempiere alle obbligazioni assunte.

Purtroppo, i costi di gestione avevano superato i ricavi e così la sig.ra ██████ chiudeva la propria attività ed iniziava a cercare un lavoro dipendente, in modo da riuscire a far fronte stabilmente alle obbligazioni assunte (doc. 06).

Dopo essere riuscita a trovare un'occupazione stabile, come dipendente, scappava di casa senza lasciar detto dove si fosse trasferita.

Tale situazione determinava una sofferenza psicologica notevole in capo al sig. Gandini, poiché si trovava a dover provvedere da solo ed improvvisamente alle esigenze ed ai bisogni dei suoi tre bambini, nonché far fronte alle loro richieste relative a dove fosse andata la loro mamma.

La Italfondiaro s.p.a. in qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a. procedeva ad escutere la garanzia prestata dal sig. Gandini e veniva di conseguenza ingiunta la somma di € 72.108,54 con DI n. 405/2008 depositato in data 16.04.2008 (doc. 07). Soltanto con l'escussione della garanzia prestata, il sig. Gandini scopriva che la ex compagna, scappata di casa, non aveva più pagato le rate dei finanziamenti dalla stessa richiesti.

Nel 2011 la sig.ra ██████ si ammalava di una grave forma di depressione che le impediva di poter far fronte ai propri doveri genitoriali.

Consequentemente l'odierno ricorrente agiva tramite i servizi sociali ed otteneva la pronuncia emessa dal Tribunale dei Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta in data 29.02.2012 e depositata in data 03.03.2012 con la quale veniva disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli al padre (doc. 08).

Il sig. Gandini si è pertanto trovato in una grave situazione di difficoltà economica nel dover far fronte non solo ai debiti garantiti per l'attività ormai cassata dell'ex compagna ma anche al mantenimento integrale dei tre figli all'epoca dei fatti, ancora minori d'età.

Oltretutto per poter far fronte alle spese familiari inerenti i figli, il sig. Gandini ha ripetutamente chiesto aiuto ai propri familiari.

A causa di quanto sopra descritto, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rendeva possibile adempiere le obbligazioni secondo le scadenze pattuite.

In capo all'istante non si evidenzia colpa grave nel sovraindebitarsi, ma solo stato di necessità dato dal cercare di far fronte a tutti i debiti ed al mantenimento dei propri figli, all'epoca dei fatti minori e con lui conviventi. Per quanto concerne la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di

poterle adempiere va rilevato che l'istante, ha unicamente stipulato un finanziamento di € 5.239,00 assolutamente sostenibile ed ha prestato una garanzia fideiussoria in favore dei debiti contratti dalla ex compagna. Gli Istituti Finanziatori, nel concedere il finanziamento e nel chiedere la garanzia fideiussoria, hanno valutato sempre e positivamente i parametri di sostenibilità e valutazione del rischio che, a parere dello scrivente, non possono essere oggi ascritti o imputati alla negligenza del sovraindebitato, sia perché evidenziavano un rating positivo sulla sostenibilità del debito, sia perché l'incapacità di adempimento delle obbligazioni assunte si è manifestata ed aggravata con l'ulteriore indebitamento nascente dalle escussioni della garanzia fideiussoria, subite a seguito dell'abbandono della ex compagna in favore della quale i finanziamenti erano stati erogati.

ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, delle informazioni fornite dallo stesso e delle verifiche effettuate dallo scrivente attraverso la consultazione delle banche dati, (doc. 09), la posizione debitoria del sig. Gandini Carlo risulta essere la seguente:

- 1) Ifis Npa già Axactor Italy spa già CS Union s.p.a. così denominate a seguito di fusione per incorporazione di ST.Ing s.p.a. in Candia s.p.a. in qualità di cessionaria di NPL Management s.p.a. cessionaria di Intesa Sanpaolo s.p.a. € 9.778,69 con pignoramento presso terzi RG [REDACTED] (doc. 10)
- 2) Ifis già Revalea già Creditech s.p.a già Cofactor s.p.a. già MB solution in qualità di cessionaria di Banca Intesa Sanpaolo € 15.067,00 (doc. 11)
- 3) Ifis Npl s.p.a. delegata da Ifis Npl 2021- SPV s.r.l. appartenente al gruppo Banca Ifis s.p.a. in qualità di cessionaria di SPV Project 130 che a sua volta era cessionaria di Locam s.p.a. e prima ancora di Sofigeco crediti s.p.a. e prima ancora Findomistic s.p.a. pari ad € 12.009,08 con pignoramento presso terzi RG [REDACTED] con trattenute dal mese di febbraio 2024 (doc. 12)
- 4) Step srl pari ad € 407,36 con pignoramento presso terzi 2023/00009317 (doc. 13)
- 5) Agenzia Entrate –Riscossione € 7.657,91 (doc. 14)
- 6) Sorit € 412,52
- 7) Advisor € 3.017,00

TOTALE DEBITI COMPLESSIVI € 48.349,56.

Ai debiti sopra esposti bisogna sommare il compenso spettante all'O.C.C., ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 202/2014, per la gestione della procedura fino alla fase di omologa pari a euro 2.630,00 da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 6 CCII mentre è già stato ricompreso il compenso per l'advisor di € 3.017,00 (doc. 15).

BENI IMMOBILI DEL DEBITORE

Il sig. Gandini non è proprietario di alcun bene immobile (doc. 16).

BENI MOBILI DEL DEBITORE

Relativamente al comparto mobiliare, il sig. Gandini non è proprietario di beni mobili registrati (doc. 17).

Il sig. Gandini è titolare di 2 conti correnti accessi presso Banca Sella e Hipe (doc. 18)

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ED AZIONI IN CORSO:

- È stato notificato atto di pignoramento presso terzi R.G. Es. [REDACTED] dalla Ifis Npl in data 28.09.2018 (doc. 12)
- È stato notificato atto di pignoramento presso terzi R.G. Es. [REDACTED] dalla Axactor Italy s.p.a. in data 04.02.2020 (doc. 10).
- È stato notificato atto di pignoramento presso terzi [REDACTED] da Step s.r.l. notificato in data 31.05.2023 (doc. 13)
- È in corso pignoramento effettuato dall'Agenzia Entrate sul c/c del sig. Gandini (doc. 14)

TRATTENUTE STIPENDIO DA PIGNORAMENTI

Sulla retribuzione del ricorrente è attualmente in corso la trattenuta di 1/5 derivante dai pignoramenti R.G. Es. [REDACTED] in favore di Ifis Npl con in coda i pignoramenti R.G. Es. [REDACTED] in favore della Axactor Italy s.p.a. e [REDACTED] in favore di Step s.p.a.

Risulta altresì in corso il pignoramento del conto corrente in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.

CESSIONI DEL QUINTO

Il sig. Gandini non ha alcuna cessione volontaria del quinto sul proprio stipendio.

Stante tutto quanto sopra narrato, il ricorrente non ha potuto che rivolgersi all'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo il quale ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 e del D. Lgs. 14/2019, la **Dott.ssa Cerutti Cristina, quale Gestore della crisi** deputata alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché alla redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 269 comma 2 del D. Lgs 14/2019 (doc. 19).

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, evidenzia pertanto le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI

La situazione debitoria attuale ascrivibile al sig. Gandini Carlo risulta ammontare a complessivi attuali € 48.349,56 oltre ulteriori interessi e more.

L'odierna situazione debitoria del ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori, l'importo e la natura del credito (privilegiata e chirografaria)

| CREDITORI | Ipotecari | Privilegio | Chirografo | TOTALI |
|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ifis NPL già Axactor Italy spa | | | € 9.778,69 | € 9.778,69 |
| Ifis Npl s.p.a. già Findomestic | | | € 12.009,08 | € 12.009,08 |
| Step srl | | | € 407,36 | € 407,36 |
| A.d.E.-Riscossione | | € 7.019,33 | € 638,58 | € 7.657,91 |
| Ifis Npl già Revalea s.p.a. | | | € 15.067,00 | € 15.067,00 |
| Sorit | | | €412,52 | |
| Advisor | | € 3.017,00 | | |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALI | | € 10.036,33 | € 38.313,23 | € 48.349,56 |

Si allega elenco dei creditori, importi e recapiti (doc. 20), per un totale complessivo di circa € 48.349,56 oltre ulteriori interessi e more.

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI

REDDITO DISPONIBILE E RETRIBUIBILE

Il debitore ha percepito nel 2023 un reddito complessivo lordo di circa € 28.768,00 (doc. 02). Tale reddito, trattandosi di attività da lavoro dipendente, è certo. Lo stesso dicasi per l'anno 2025 e varrà per i seguenti (doc. 21).

Il debitore dichiara di avere necessità per il mantenimento proprio € 1.300,00 mensili, così specificato e documentato:

| DESCRIZIONE | IMPORTO | |
|--|-----------------|--|
| Affitto | € 370,00 | |
| Alimenti | € 400,00 | |
| Vestiario proprio | € 80,00 | |
| Bollette utenze domestiche | € 80,00 | |
| Riscaldamento e spese condominiali | € 250,00 | |
| TARI | € 20,00 | |
| Spese trasporto pubblico/ mezzi in uso | € 100,00 | |
| | ===== | |
| TOTALE SPESE MENSILI | 1.300,00 | |

A fronte della suddescritta situazione economico/finanziaria il debitore istante in base a quanto dettato dal D. Lgs. 14/2019 ha due possibili scelte:

- 1) Perseguire un'ipotesi liquidatoria ex art. 268 ss. D Lgs 14/2019
- 2) Proporre una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 ss. CdC

PIANO LIQUIDATORIO

Tale proposta prevedrebbe un piano liquidatorio ai sensi del quale il debitore istante per la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori, non essendo proprietario nè di beni mobili nè immobili, potrebbe offrire unicamente la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento proprio e della famiglia, e ciò per il prossimo triennio secondo i seguenti calcoli:

- lo stesso dichiara di avere la necessità, per il proprio sostentamento di € 1.300,00 mensili, ovvero € 15.572,00 annui, come meglio dettagliato nei paragrafi precedenti e pertanto all'esito dei tre anni, potrebbe offrire la somma complessiva che, in misura prudenziale ed assolutamente indicativa, si quantifica in € 24.630,00 totali.

- Spese di procedura:

| COSTI DELLA PROCEDURA | NATURA | TOTALE |
|-----------------------|-------------|------------|
| A) costo O.C.C. | predeuzione | € 2.630,00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| B) costo advisor | prededuzione | € 3.017,00 |
| C) fondo spese passività impreviste | prededuzione | € 1.000,00 |
| TOTALE | | € 6.647,00 |

• Sub A) il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC unitariamente ex art.17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del citato D.M. (doc. 22);

• Sub B) il compenso dello scrivente legale per la redazione e la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata è stato concordato come da conferimento dell'incarico (doc. 15).

• Sub C) fondo prudenzialmente calcolato per spese di tenuta conto corrente, atti, cancellazioni gravami, oneri fiscali, ecc....; l'eventuale residuo, a fine procedura, potrà essere ulteriormente distribuito ai creditori.

Dato quanto sopra, anche ipotizzando di poter ulteriormente contrarre le spese di gestione e di procedura, non potendo in ogni caso contare su altri incassi, potrebbe residuare **un utile distribuibile, al netto dalle spese di procedura di circa € 24.630,00, derivanti dalla parte eccedente quanto necessario per il proprio sostentamento e della propria famiglia per i prossimi 3 anni.**

Si veda in particolare la tabella sottoriportata.

| CLASSI | NATURA | IMPORTO | TRATTAMENTO | disponibilita' |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Classe 1 | prededuzione | | | |
| | spese procedura | | Pagato per l'intero | 6.647,00 € |
| Classe 2 | Privilegiati | | | |
| | A.d.E.-Riscossione | 7.019,33 € | Pagato per l'intero | 7.019,33 € |
| Classe 3 | Chirografari | | | |
| | Axactor Italy spa | 9.778,69 € | 28,62 % | 2.798,66 € |
| | Ifis Npl s.p.a. | 12.009,08 € | 28,62 % | 3.437,00 € |
| | Step srl | 407,36 € | 28,62 % | 116,59 € |
| | Revalea s.p.a - IFIS Creditech | 15.067,00 € | 28,62 % | 4.312,18 € |
| | A.d.E. - Riscossione | 638,58 € | 28,62 % | 182,76 € |
| | Sorit | 412,52 € | 28,62 % | 118,06 € |
| Distribuito ai creditori (Classi 2+3) | | | | 24.631,58 € |

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PREMESSA GIURIDICA

Visto e confermato quanto sopra, il ricorrente ritiene di poter formulare una proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art. 67 e ss. D Lgs. 14/2019, sicuramente migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria come sopra illustrata e documentata.

Si precisa che il ricorrente può essere definito consumatore ex art. 2 lettera e) D Lgs. 14/2019 poichè si tratta di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Si richiama la Corte di Cassazione SSUU n.5868/2023 secondo cui *“il fideiussore persona fisica non è professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito”*.

Nel contratto di garanzia dunque è al soggetto garante e non al garantito che si deve avere riguardo per stabilire se il garante sia o meno consumatore, in quanto pur essendo la fideiussione un contratto accessorio *“dal punto di vista delle parti esso si presenta come un contratto distinto”*.

L'accessorietà della garanzia rispetto al contratto garantito quindi non fa divenire il fideiussore “duplicato” del debitore, né la qualificazione del contratto può incidere sulla qualità di uno dei contraenti.

Conta quindi solo la qualità dei contraenti, ossia la circostanza che essi stipulino il contratto nell'ambito della propria attività professionale o al di fuori di questa.

In tale prospettiva, è vero sì che il contratto di fideiussione è avvinto da un vincolo di accessorietà al contratto principale garantito, ma è altrettanto vero che dal punto di vista delle parti contraenti, esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 *“con interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca, ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali.*

Altrettanto chiaramente, però, la Corte di giustizia demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale". Dello stesso avviso anche la Corte di Cassazione nelle pronunce n.1666/2020 ed anche n. 742/2020.

Tale superamento si fonda sulla considerazione per cui "le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore" (cfr. Cass. Ordinanza del 27 febbraio 2023 n.5868).

Bisogna pertanto evidenziare che l'odierno ricorrente ha sottoscritto le fideiussioni come persona fisica che agiva in qualità di consumatore non professionista legato da rapporti di natura personale ed affettiva con il debitore principale. Tanto è vero che l'odierno ricorrente non ha mai svolto attività professionali né è mai stato socio dell'attività esercitata dalla ex compagna come si evince chiaramente dalla visura prodotta (doc. 06).



Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente presenta la seguente proposta:

- 1) Il padre dell'odierno ricorrente mette a disposizione la somma di **€ 26.000,00** a favore della massa creditoria, con mandato allo scrivente di disporre a soddisfazione dei creditori nel caso di omologa della presente proposta (doc. 23), accollandosi nel contempo integralmente il costo dell'advisor.
- 2) È stata presentata l'istanza per ottenere il contributo previsto dal Fondo regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime (misura B) – Legge Regionale 8/2017 con la quale il sig. Gandini ha richiesto all'OCC di inoltrare la domanda rivolta alla Finpiemonte per l'ottenimento a fondo perduto di € 4.000,00 (misura B) messo a disposizione a seguito della sola omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc. 24).

Quindi, l'attivo disponibile ammonterebbe a complessivi **€ 30.000,00** giusta la seguente tabella:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|--------------------|
| Contributo condizionato | € 26.000,00 |
| Contributo a fondo perduto finpiemonte | € 4.000,00 |
| TOTALE | € 30.000,00 |

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede un attivo pari ad € 30.000,00 distribuibile ai creditori divisi in n. 3 classi individuate secondo i seguenti criteri e precisamente:

CLASSE 1) Crediti soddisfatti in prededuzione

Sono rappresentati unicamente dai costi dell'Organismo di Composizione della Crisi e dall'Advisor per un totale di € 5.647,00 che verrebbero integralmente pagati, oltre ad un fondo spese di € 400,00.

CLASSE 2) Crediti privilegiati

Sono rappresentati unicamente dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che verrebbe soddisfatta integralmente per l'importo pari ad € 7.019,33

CLASSE 3) Crediti chirografari

Classe composta dai privilegiati declassati a chirografo per il residuo non soddisfatto oltre che dei chirografi, tutti soddisfatti nella misura del **44,20 %**.

La proposta della ristrutturazione dei debiti del consumatore pertanto può essere così schematizzata:

| CLASSI | NATURA | CREDITO | TRATTAMENTO | OFFERTA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Classe 1 | prededuzione | | | 5.647,00 € |
| | OCC-Cuneo | | Pagato per l'intero | 2.630,00 € |
| | Fondo spese | | | 400,00 € |
| | Advisor | | Pagato per l'intero | 3.017,00 € |
| Classe 2 | Privilegiati | | | 7.019,33 € |
| | A.d.E. Riscossione | 7.019,33 € | Pagato per l'intero | 7.019,33 € |
| Classe 3 | Chirografari | | 44,20% | 16.934,43 € |
| | Axactor Italy spa | 9.778,69 € | Pagato al 44,20 % | 4.322,18 € |
| | A.d.E. Riscossione | 638,58 | Pagato al 44,20 % | 282,25 € |
| | Ifis Npl s.p.a. | 12.009,08 € | Pagato al 44,20 % | 5.308,01 € |
| | Step srl | 407,36 € | Pagato al 44,20 % | 180,05 € |
| | Revalea s.p.a | 15.067,00 € | Pagato al 44,20 % | 6.659,61 € |
| | Sorit s.p.a. | 412,52 € | Pagato al 44,20 % | 182,33 € |
| TOTALE DISTRIBUITO AI CREDITORI (Classi 1+2+3) | | | | 30.000,76 € |

Tutto ciò premesso il ricorrente Gandini Carlo, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:

In via principale

- **Dichiarare** aperta la **procedura di cui agli artt. 66-67 e ss D. Lgs. 14/2019** per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento con ogni conseguente adempimento di legge
- **Sospendere** le trattenute dello stipendio in essere a seguito dei pignoramenti presso terzi effettuati a danno del ricorrente;
- **Secretare** la presente istanza ed i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante e delle parti tutte interessate;
- **Omologare** quindi la ristrutturazione dei debiti del Consumatore ora proposta;
- **Disporre** che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allegati:

- 1) Certificato di residenza e stato di famiglia
- 2) CUD 2024
- 3) Contratto di locazione
- 4) Nomina gestore
- 5) Ricorso Axactor Italy s.p.a.
- 6) Visura Camerale
- 7) Ricorso Italfondiaro
- 8) Pronuncia emessa dal Tribunale dei Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta
- 9) Banche dati
- 10) Pignoramento Axactor Italy spa
- 11) Creditech s.p.a
- 12) Ifis Npl s.p.a.
- 13) Step srl precisazione pignoramento datore lavoro

- 14) Agenzia Entrate
- 15) Conferimento incarico
- 16) Visura catastale
- 17) Visura pra
- 18) Estratti conti correnti
- 19) Relazione particolareggiata con allegati
- 20) Elenco creditori
- 21) Dichiarazioni redditi 2019-2023 e buste paga
- 22) Preventivo OCC
- 23) Offerta Giovanni Gandini
- 24) Istanza a fondo perduto Regione Piemonte
- 25) Procura Avv. Gazzi e Avv. Roggero

Si dichiara che la presente procedura è soggetta al versamento del contributo unificato determinato in misura fissa pari ad € 98,00.

Cuneo, 07.08.25

Avv. Flavio Gazzi

Avv. Cinzia Roggero